

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania)
— UAB «Juvelta»/VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai»

(Causa C-481/12) ⁽¹⁾

(Libera circolazione delle merci — Articolo 34 TFUE — Restrizioni quantitative all'importazione — Misure di effetto equivalente — Commercializzazione di oggetti in metalli preziosi — Punzonatura — Requisiti imposti dalla normativa dello Stato membro d'importazione)

(2014/C 85/14)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: UAB «Juvelta»

Convenuto: VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai»,

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE — Misure di effetto equivalente — Punzonatura di oggetti in metalli preziosi — Normativa nazionale che richiede l'apposizione sugli oggetti di una punzonatura determinata dall'ufficio indipendente autorizzato — Tutela dei consumatori — Divieto di commercializzazione degli oggetti recanti la punzonatura del paese di origine non conforme ai requisiti nazionali — Presenza di una punzonatura supplementare che fornisce le informazioni necessarie, ma non apposta dall'Ufficio indipendente autorizzato

Dispositivo

- 1) L'articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, per poter essere commercializzati nel mercato di uno Stato membro, oggetti in metalli preziosi importati da un altro Stato membro, nel quale la loro commercializzazione è autorizzata e che sono stati marchiati con un punzone in conformità della normativa di tale secondo Stato membro, devono, quando le indicazioni relative al titolo di tali oggetti presenti su tale punzone non sono conformi alle prescrizioni della normativa del primo Stato membro, essere nuovamente marchiati, da un organismo di controllo indipendente autorizzato da quest'ultimo Stato membro, mediante un punzone che conferma che detti oggetti sono stati controllati e che indica il loro titolo conformemente alle citate prescrizioni.
- 2) La circostanza che una marchiatura supplementare di oggetti in metalli preziosi importati, destinata a fornire indicazioni sul titolo di questi oggetti in una forma comprensibile per i consumatori

dello Stato membro d'importazione, non sia stata apposta da un organismo di controllo indipendente autorizzato da uno Stato membro, non incide sulla risposta apportata alla prima questione, quando su tali oggetti sia stata preliminarmente apposta una punzonatura relativa al titolo da parte di un Ufficio del saggio dei metalli preziosi indipendente autorizzato dallo Stato membro d'esportazione e le indicazioni che tale marchiatura fornisce siano conformi a quelle che figurano in detta punzonatura.

⁽¹⁾ GU C 9 del 12.1.2013.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 gennaio 2014 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)/riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (già Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Lidl Stiftung & Co. KG

(Causa C-558/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo WESTERN GOLD — Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali, internazionale e comunitario WeserGold, Wesergold e WESERGOLD)

(2014/C 85/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Polhmann, agente)

Altre parti nel procedimento: riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (già Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG) (rappresentante: T. Melchert, Rechtsanwalt), Lidl Stiftung & Co. KG (rappresentanti: M. Wolter e A. K. Marx, Rechtsanwälte)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 settembre 2012, Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidl Stiftung (T-278/10), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 24 marzo 2010, (procedimento R 770/2009-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG e la Lidl Stiftung & Co. KG — Domanda di registrazione del segno denominativo «WESTERN GOLD» quale marchio comunitario — Rischio di confusione con i marchi denominativi nazionali, internazionale e comunitario «WeserGold», «Wesergold» e «WESERGOLD» — Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 21 settembre 2012, *Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)* (T-278/10), è annullata.
- 2) La causa è rimessa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 32 del 2.2.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof Austria) — Andreas Kainz/Pantherwerke AG

(Causa C-45/13) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Responsabilità per prodotti difettosi — Merci prodotte in uno Stato membro e vendute in un altro Stato membro — Interpretazione della nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» — Luogo del fatto generatore del danno]

(2014/C 85/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Andreas Kainz

Resistente: Pantherwerke AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Responsabilità da prodotto difettoso — Merce prodotta in uno Stato membro e venduta in un altro Stato membro — Luogo in cui l'evento dannoso si è verificato o può verificarsi — Situazione nella quale il luogo in cui è avvenuto il danno («Erfolgsort») si trova nello Stato di produzione delle merci — Interpretazione della nozione di «luogo dell'evento causale» («Handlungsort»).

Dispositivo

L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi.

(¹) GU C 147 del 25.5.2013

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 2 luglio 2013 — SC Schuster & Co Ecologic SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

(Causa C-371/13)

(2014/C 85/17)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: SC Schuster & Co Ecologic SRL

Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

Con ordinanza del 7 novembre 2013 la Corte di giustizia (Sesta Sezione) si è dichiarata manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunalul Sibiu (Romania).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság (Ungheria) il 10 dicembre 2013 — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-654/13)

(2014/C 85/18)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság